Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 26 aprile 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 186.

Ricostituzione del comune di Pocopaglia (Cuneo).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 6 maggio 1928, n. 1171;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Pocopaglia, aggregato al comune di Bra con R. decreto 6 maggio 1928, n. 1171, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Pocopaglia e di quello del comune di Bra saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 6 maggio 1928, n. 1171.

Al personale già in servizio presso il comune di Bra e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 154. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 187.

Ricostituzione del comune di Scala (Salerno).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 febbraio 1929, n. 156;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Scala, soppresso con R. decreto 4 febbraio 1929, n. 156, ed il cui territorio, per effetto di detto decreto, venne aggregato ai comuni di Ravello e di Amalfi, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.

Il Prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Scala, Ravello ed Amalfi.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Scala ed il nuovo organico dei comuni di Ravello e di Amalfi saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 4 febbraio 1929, n. 156.

Al personale già in servizio presso i comuni di Ravello e di Amalfi che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 152. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 188.

Ricostituzione del comune di Rocca S. Stefano (Roma).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 6 settembre 1928, n. 2199;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Rocca S. Stefano, aggregato con R. decreto 6 settembre 1928, n. 2199, a quello di Bellegra, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Roma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Rocca S. Stefano ed il nuovo organico del comune di Bellegra saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 6 settembre 1928, numero 2199.

Al personale già in servizio presso il comune di Bellegra che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 153. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 189.

Ricostituzione del comune di S. Egidio del Monte Albino (Salerno).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 28 marzo 1929, n. 593;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di S. Egidio del Monte Albino, aggregato con R. decreto 28 marzo 1929, n. 593, al comune di Angri, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Angri e S. Egidio del Monte Albino.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di S. Egidio del Monte Albino e quello del comune di Angri saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti e dei gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai comuni di Angri e di S. Egidio del Monte Albino, anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 28 marzo 1929, n. 593.

Al personale già in servizio presso il comune di Angri e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 155. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. **190**.

Ricostituzione del comune di Castiglione dei Genovesi (Salerno).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 31 gennaio 1929, n. 144;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Castiglione dei Genovesi, aggregato con R. decreto 31 gennaio 1929, n. 144, al comune di S. Cipriano Picentino, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Castiglione dei Genovesi ed il nuovo organico del comune di S. Cipriano Picentino saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 31 gennaio 1929, n. 244.

Al personale già in servizio presso il comune di S. Cipriano Picentino che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1946
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 162. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. **191**.

Ricostituzione dei comuni di Orta di Atella, Succivo e S. Arpino.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 15 aprile 1928, n. 948;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comuni di Orta di Atella, Succivo e S. Arpino, riuniti nell'unico comune di Atella di Napoli con R. decreto 15 aprile 1928, n. 948, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo, fatta eccezione per la striscia di territorio appartenente al comune di Frattaminore ed aggregata al comune di Atella in virtù del Regio decreto suddetto, che viene assegnata al ricostituito comune di Orta di Atella.

Il Prefetto di Caserta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Orta di Atella, Succivo e S. Arpino saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 15 aprile 1928, n. 948.

Al personale già in servizio presso il comune di Atella che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1946
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 156. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 192.

Ricostituzione dei comuni di Portico di Caserta e di Macerata Campania (Caserta).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 18 ottobre 1928, n. 2548;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue

Art. 1.

I comuni di Portico di Caserta e di Macerata Campania, riuniti con R. decreto 18 ottobre 1928, n. 2548, in unico comune denominato Casalba, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Caserta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Portico di Caserta e di Macerata Campania saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 18 ottobre 1928, n. 2548.

Al personale già in servizio presso l'unico comune di Casalba e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 163. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 193.

Ricostituzione del comune di Canosio (Cuneo).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 15 gennaio 1928, n. 77;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Canosio, aggregato con R. decreto 15 gennaio 1928, n. 77, al comune di Marmora, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministartiva, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Canosio e quello del comune di Marmora saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 15 gennaio 1928, n. 77.

Al personale già in servizio presso il comune di Marmora che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 157. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 194.

Ricostituzione del comune di Acquaviva d'Isernia (Campobasso).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 15 aprile 1928, n. 979;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Acquaviva d'Isernia, aggregato al comune di Forlì del Sannio con R. decreto 15 aprile 1928, n. 979, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Campobasso, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Acquaviva d'Isernia e quello del comune di Forlì del Sannio saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 15 aprile 1928, numero 979.

Al personale già in servizio presso il comune di Forlì del Sannio e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 158. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 195.

Ricostituzione del comune di Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 16 febbraio 1928, n. 377;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Terranova Sappo Minulio, aggregato con R. decreto 16 febbraio 1928, n. 377, al comune di Taurianova, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Reggio Calabria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Terranova Sappo Minulio e quello del comune di Taurianova saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 16 febbraio 1928, n. 377.

Al personale già in servizio presso il comune di Taurianova che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 159. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 196.

Ricostituzione del comune di Roaschia (Cuneo).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 29 gennaio 1928, n. 183;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Roaschia, aggregato con R. decreto 29 gennaio 1928, n. 183, al comune di Roccavione, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Roaschia ed il nuovo organico del comune di Roccavione saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 29 gennaio 1928, n. 183.

Al personale già in servizio presso il comune di Roccavione che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 160. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 197.

Ricostituzione del comune di Castelcucco (Treviso).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 6 maggio 1928, n. 1110;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Castelcucco, aggregato con R. decreto 6 maggio 1928, n. 1110, a quello di Asolo, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Treviso, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Castelcucco ed il nuovo organico del comune di Asolo saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 6 maggio 1928, n. 1110.

Al personale già in servizio presso il comune di Asolo e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha efficacia dal 1° maggio 1945, entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 161. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 1946.

Costituzione del Collegio sindacale dell'Istituto centrale di statistica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Ritenuto che col 31 ottobre 1945 è venuto a scadere il Collegio sindacale nominato per il biennio 1913-1945;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del Collegio stesso per il biennio 1945-1947;
Visto l'art. 15 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285;
Visto l'art. 7 del regolamento interno dell'Istituto centrale di statistica;

Decreta:

Il Collegio sindacale dell'Istituto centrale di statistica, per il biennio 1° novembre 1945-31 ottobre 1947, è costituito come appresso:

dott. Corrado Pinelli, consigliere della Corte dei conti, presidente;
rag. Silvio Giove, ispettore superiore in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, membro;
prof. Tommaso Perassi, professore universitario;
rag. Francesco Operti, delegato del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 marzo 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARPESANI

(1119)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1946.

Introduzione nelle tariffe di vendita dei tabacchi lavorati nazionali di un nuovo tipo di sigaretta denominata « Aurora ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge sul Monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;
Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1942, n. 201, convertito in legge 8 giugno 1942, n. 706, che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di variare i tipi e le tariffe di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e vendita dei generi di monopolio;
Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Alla tariffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali è aggiunto un nuovo tipo di sigaretta denominata « Aurora » da vendersi al pubblico a L. 7000 il kilogrammo, corrispondente a L. 7 per ogni sigaretta.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 aprile 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(1191)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1946.

Introduzione nelle tariffe di vendita dei tabacchi lavorati nazionali di un nuovo tipo di sigaretta denominata « Alfa ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge sul Monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;
Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1942, n. 201, convertito in legge 8 giugno 1942, n. 706, che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di variare i tipi e le tariffe di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e vendita dei generi di monopolio;
Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Alla tariffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali è aggiunto un nuovo tipo di sigaretta denominata « Alfa » da vendersi al pubblico a L. 2000 al kilogrammo, corrispondente a L. 2 per ogni sigaretta.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 aprile 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(1192)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 45.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro nov. 5% 1949, serie *F*, n. 473, di L. 10.000; serie *G*, n. 317, di L. 90.000; 1950 serie 2ª, n. 604, di L. 10.000; serie 11ª, n. 198, di L. 10.000; serie 16ª, n. 156, di L. 80.000; serie 17ª, n. 152, di L. 20.000, intestati a Cieri Ernestina di Tommaso moglie di Fiamma Beniamino fu Giulio, vincolati per dote della titolare, col pagamento degli interessi in Chieti.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dell'affissione del medesimo presso la Tesoreria di Chieti, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni della suddetta titolare.

Roma, addì 15 febbraio 1946

(532) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Urbino (Pesaro) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Urbino (Pesaro), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.550.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1126)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.